

Diritto e religione

*L'evoluzione di un settore della scienza giuridica
attraverso il confronto fra quattro libri*

*Atti del seminario di studio
organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università
degli Studi di Salerno e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'U-
niversità degli Studi di Pisa*

Pisa, 30 marzo 2012

a cura di

GIANFRANCO MACRÌ

MARCO PARISI

VALERIO TOZZI

Plectica

Volume pubblicato con il parziale contributo
della Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università degli Studi di Salerno

© by Plectica editrice s.a.s.

Via Botteghelle, 55 - 84100 Salerno

tel 377 2075110

e-mail info@plectica.it

sito internet www.plectica.it

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione,
in Italia e all'estero.

Indice

<i>Saluto introduttivo</i> di PIERLUIGI CONSORTI	9
<i>Lo spirito dell'iniziativa</i> di VALERIO TOZZI	15
Parte prima	
<i>Presentazione degli autori</i>	
MARCO PARISI	33
GIANFRANCO MACRÌ presentano il volume G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, <i>Diritto e religione</i> , Plectica, Salerno, 2011	49
LUCIANO MUSSELLI presenta il volume L. MUSSELLI, <i>Diritto e religione in Italia ed in Europa</i> , Giappichelli, Torino, 2011	59
MARIO RICCA presenta il volume M. RICCA, <i>Diritto e religione. Per una sistematica giuridica</i> , Cedam, Padova, 2002	61
PIERLUIGI CONSORTI presenta il volume P. CONSORTI, <i>Diritto e religione</i> , Laterza, Roma-Bari, 2010	133
Parte seconda	
<i>Commenti sulle opere considerate</i>	
RINALDO BERTOLINO G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, <i>Diritto e religione</i> , Plectica, Salerno, 2011	145
FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO L. MUSSELLI, <i>Diritto e religione in Italia ed in Europa</i> , Giappichelli, Torino, 2011	153

PAOLO PICOZZA 165
M. RICCA, *Diritto e religione. Per una pistemica giuridica*, Cedam,
Padova, 2002

ENRICO VITALI 173
P. CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010

Parte terza

Contributi dal seminario

CHIARA LAPI, *Cronaca del seminario* 185

MARIA GABRIELLA BELGIORNO, *Il Diritto ecclesiastico può sopravvivere* 191

FABIANO DI PRIMA, *La proficua "irrequietezza" del Diritto ecclesiastico.*
Primi cenni 209

ALBERTO FABBRI, *Alcune osservazioni sugli orientamenti del Diritto*
ecclesiastico nell'Università riformata 241

MARIO FERRANTE, *Le nuove frontiere del Diritto ecclesiastico* 253

GIUSEPPE GULLO, *A proposito di una nuova definizione del Diritto eccle-*
siastico 261

MANLIO MIELE, *Brevi note esperienziali didattiche* 265

GIUSEPPE RIVETTI, *Diritto ecclesiastico: il futuro dipende dalle origini* 283

MARTA TIGANO, *Il contributo della scienza del Diritto ecclesiastico*
al "farsi dell'ordinamento giuridico" 293

GIOVANNI B. VARNIER, *Dal Diritto ecclesiastico dello Stato al Diritto*
e religione 305

Parte quarta

Altri contributi

GIANCARLO ANELLO, *Categorie ermeneutiche dei diritti religiosi e libertà*
di culto 321

PASQUALE ANNICCHINO E GABRIELE FATTORI, *Diritto ecclesiastico e canonico*
tra 'vecchio' e 'nuovo' multiculturalismo 347

LUIGI BARBIERI, *Il businnes ethics nell'Enciclica Caritas in veritate*
di Benedetto XVI 369

GERMANA CAROBENE, *Laicità e libertà religiosa: prospettive dell'attuale*
'diritto delle religioni' 387

CRISTINA DALLA VILLA, *Il diritto delle religioni nella Corte dei gentili* 403

MARIA LUISA LO GIACCO, *Associazionismo confessionale e dialogo*
interreligioso 409

GRAZIA PETRULLI, *Diritto e secolarizzazione* 417

PAOLO STEFANI, *Kafalah e uguaglianza religiosa: laicità e società*
multiculturale 435

Università di Pisa - Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Diritto pubblico

Centro Interdisciplinare “Scienze per la pace”

Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze politiche, sociali e della comunicazione

e in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Pisa

Seminario nazionale

*Diritto e religione.
L'evoluzione di un settore della scienza giuridica
attraverso il confronto fra quattro libri*

Pisa, 30 marzo 2012

Diritto ecclesiastico: il futuro dipende dalle origini

di GIUSEPPE RIVETTI

1. Diritto ecclesiastico o Diritto canonico, attività formative di base nel nuovo corso di laurea magistrale in Giurisprudenza: sviluppi e prospettive - 1.2. Le discipline canonistiche ed ecclesiastiche tra postmodernità ed incerta codificazione dei saperi - 1.3. Le parole del Diritto

1. Diritto ecclesiastico o Diritto canonico, come noto, nell'attuale Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, sono stati qualificati come "attività formative indispensabili" ed inseriti nel ristretto nove-ro delle "attività formative di base", per effetto del D.M. 25 novembre 2005¹.

Un riconoscimento formale di rilievo fondato, evidentemente, sul presupposto che contribuiscano alla formazione di base del giurista, assicurando l'acquisizione di conoscenze e competenze di carattere generale, richieste per lo svolgimento del successivo percorso formativo. Una qualificazione indubbiamente importante, nell'attuale strutturazione dei piani di studio delle Università italiane, in continuità con la prestigiosa tradizione² e le innovative prospettive di svi-

¹ In G.U. n. 293 del 17 dicembre 2005. Il Decreto Ministeriale ha strutturalmente rideterminato i regolamenti didattici degli Atenei italiani, relativamente ai nuovi corsi di studio, a partire dall'anno accademico 2006/2007.

² Per una riflessione sulla prestigiosa tradizione, nella totalità degli atenei italiani, si rinvia agli atti del convegno, in corso di pubblicazione, *Gl'insegnamenti del diritto canonico ed ecclesiastico a centocinquanta anni dall'Unità*, promosso dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di storia, filosofia del diritto e diritto canonico dell'Ateneo di Padova e dall'A.D.E.C. (Padova, Palazzo del Bo, 27-29 ottobre 2011). In particolare gli interventi di S. GHERRO, F. MARGIOTTA BROGLIO, R. BERTOLINO, V. TOZZI, M. VENTURA, E. VITALI. Le relazioni di L. MUSSELLI, *Atenei di Genova, Padova, Pavia, Milano Statale, Milano Cattolica, Torino, Trieste*; F.E.

luppo delle Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche. Ad ulteriore conferma, con il D.M. 29 luglio 2011, *Determinazione dei settori concorsuali*³, è stata ribadita l'autonomia concorsuale del corrispondente settore disciplinare, poiché, con riferimento alle nuove declaratorie, nell'ambito del macrosettore *Diritto costituzionale ed ecclesiastico* (12/C), è stato previsto il settore autonomo (12/C2: *Diritto ecclesiastico e Diritto canonico*), distinto dall'altro settore (12/C1: *Diritto costituzionale*)⁴.

Nessuna diminuzione, quindi, o confluenza per affinità scientifica in altri settori disciplinari, comunque, importanti ma non fisiologicamente strutturati per cogliere, nella loro complessità, sensibilità e sfumature interordinamentali, proprie della tradizione giuridica e

ADAMI, *Atenei di Bologna, Ferrara, Modena, Parma*; A. TALAMANCA, *Atenei di Cagliari, Camerino, Firenze, Macerata, Perugia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Urbino*; O. CONDORELLI, *Atenei di Bari, Catania, Messina, Napoli, Palermo*; G. FELICIANI, *Esperienze canonistiche nell'università italiana nel secolo XX*; G.B. VARNIER, *Lineamenti e contenuto di un diritto relativo alle religioni*; S. FERRARI, *Quale futuro per il diritto ecclesiastico e canonico? Una riflessione attraverso l'esame di manuali e riviste degli ultimi cento anni*; S. DOMIANELLO, *Dove va la Storia: forme tradizionali e nuovi contenuti della ricerca scientifica e degli insegnamenti di diritto canonico ed ecclesiastico*.

³ Si tratta di macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15, legge 30 dicembre 2010. V., inoltre, Parere espresso dal C.U.N. in data 4 novembre 2009, n. 7, in relazione alla definizione di un modello di revisione dei settori scientifico-disciplinari ed all'utilizzo di tale modello per le procedure di abilitazione e progressione di carriera o reclutamento (parere espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 10 marzo 2011); schema di decreto trasmesso con nota prot. n. 1497 del 3 marzo 2011; d.l. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 luglio 2008, n. 121; l. 19 novembre 1990, n. 341; l. 15 maggio 1997, n. 127 ed, in particolare, l'art. 17, commi 95, 99 e 102; il d. 30 luglio 1999, n. 300, e succ. mod.; l. 16 gennaio 2006, n. 18, con riferimento art. 2, comma 1; l. 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento e, in particolare, gli artt. 15 e 16; D.M. 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie.

⁴ I limiti numerici (dei professori ordinari), rispetto ai quali il nostro settore sembra in difficoltà, rappresenta una preoccupazione che attraversa la quasi totalità dei settori disciplinari.

culturale della scienza del Diritto ecclesiastico. Al riguardo l'autonomia e soprattutto l'espresso richiamo del "Diritto ecclesiastico" nella stessa denominazione formale del macrosettore, assume un valore simbolico/strutturale, poiché sottende il riconoscimento di chiari profili identitari.

Nel contempo vengono delineati dal Ministero i confini della nostra disciplina che nelle sue linee programmatiche e funzionali, secondo il richiamato D.M. 29 luglio 2011, comprende «l'attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche nella prospettiva comparatistica, sia all'interno dell'ordinamento statuale, sia negli ordinamenti confessionali, con particolare riferimento a quello della Chiesa cattolica. Gli studi attengono, altresì, alla storia del diritto canonico, alla storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, al diritto comparato delle religioni e si estendono ai profili di rilevanza giuridica dei fenomeni di pluralismo etico e religioso».

Delimitazione di massima entro la quale possiamo/dobbiamo, naturalmente, inserire «tematiche altre», per sfuggire un pericoloso isolamento, in un tempo in cui talune rigidità ottocentesche sembrano essere venute definitivamente meno; il sapere scientifico, infatti, si attraversa e nessuna disciplina «può bastare a sé stessa».

All'interno delle richiamate tematiche, non vanno trascurate le problematiche relative al superamento delle logiche Stato-nazione che impongono la riconsiderazione di un nuovo orizzonte, all'interno del quale veniamo sollecitati ad affrontare problemi inattesi. Nuovi scenari che ridefiniscono il complesso rapporto tra Stati e religioni, poiché i tradizionali soggetti nazionali, secondo alcuni, si presentano inadeguati per esprimere identità e gruppi sociali. Del resto il cosiddetto modello di «territorialità moderna», coincidente con la costituzione di spazi esclusivi, sembra essere entrato in crisi, nel momento in cui gli Stati non sono più riusciti ad esaurire al loro interno, a causa di reciproche interdipendenze, tutte le correlate problematiche⁵.

⁵Tuttavia non ritengo si possa parlare di un completo superamento degli Stati nazionali poiché l'ordinamento internazionale, per certi versi, sembra caratterizzato

1.2 Per effetto delle citate disposizioni di riordino dell'ordinamento universitario, molte materie sono state compresse o "deprese" nell'autonomia (didattica/concorsuale), ma non hanno intonato il *De profundis* e ascoltano, con un certo sgomento, i discorsi relativi alla imminente fine, sotto diverse forme, della nostra disciplina.

Di conseguenza, a mio avviso, il ricorso in atto, alle tradizionali forme di liturgie per i defunti, celebrate in ogni ricorrenza, appare

ancora da incertezze ed in molte applicazioni appare privo di effettività. In dottrina, *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, a cura di R. MAZZOLA, il Mulino, Bologna, 2012; A. LICASTRO, *Il diritto statale delle religioni nei paesi dell'Unione europea. Lineamenti di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2012; M. LUGLI, J. PASQUALI CERIOLI, I. PISTOLESI, *Elementi di diritto ecclesiastico europeo*, Giappichelli, Torino, 2012; *Le confessioni religiose nel diritto dell'Unione Europea*, a cura di L. DE GREGORIO, il Mulino, Bologna, 2012; G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto ecclesiastico europeo*, Laterza, Bari-Roma, 2006, pp. 48 ss.; G. DALLA TORRE, *Verso un diritto ecclesiastico europeo? Annotazioni preliminari sulla Costituzione UE*, in "Quad. dir. e pol. eccl.", 2005, 2, pp. 399-412; F. MARGIOTTA BROGLIO, C. MIRABELLI, F. ONIDA, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, il Mulino, Bologna, 2004; P. FLORIS, *L'Unione e il rispetto delle diversità*, in *Scritti in onore di Anna Ravà*, a cura di C. CARDIA, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 421 ss.; S. BERLINGÒ, *Il «cammino» e le «radici»: riflessioni su di una «nuova» missione della «vecchia» Europa*, in "Quad. dir. pol. eccl.", 2005, 2, pp. 361 ss.; *Chiesa cattolica ed Europa centro-orientale. Libertà religiosa e processo di democratizzazione*, a cura di A.G. CHIZZONITI, Vita e Pensiero, Milano, 2004; G. CIMBALO, *Europa della regioni e confessioni religiose*, Giappichelli, Torino, 2002.; V. MARANO, *Unione Europea ed esperienza religiosa*, in "Dir. Eccl.", 2001, 3, pp. 862-904.

Su tutto la problematica della libertà religiosa, poiché è superfluo ricordare che laddove quest'ultima non sia garantita, non potrà prosperare nessuna libertà civile. I problemi della libertà religiosa, infatti, si dilatano fino a toccare il problema di ogni libertà e di ogni diritto, in dottrina, O. FUMAGALLI CARULLI, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Vita e Pensiero, Milano, 2012; M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, Il Ponte, Bologna, 2008, pp. 37 ss.; *La coesistenza religiosa nuova sfida per lo Stato laico*, a cura di G.B. VARNIER, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008; C. CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, pp. 147 ss.; P. PICOZZA, G. RIVETTI, *Religione, cultura e diritto tra globale e locale*, Giuffrè, Milano, 2007; *Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa*, a cura di E. VITALI, Cuem, Milano, 2005, p. 155.

quanto meno prematuro e, forse, inopportuno, anche se è giusto riflettere sul ruolo della materia⁶, non confidando molto sui mutevoli (e per questo inaffidabili) orientamenti ministeriali.

D'altra parte le preoccupazioni si fondano su domande alle quali difficilmente riusciamo a dare risposte, se non partendo da alcune considerazioni che interessano l'Università nel suo complesso⁷, ed assumendo come presupposto condiviso, la necessità di avviare una rilettura/ revisione dei contenuti strutturali della disciplina, in un tempo governato da mutamenti che non possono lasciarci indifferenti.

La proliferazione di nuovi saperi non codificati e per questo immediatamente più affascinanti, salvo poi scoprirne la corrispondente fragilità strutturale, all'interno di un rapporto, sempre più sbilanciato tra pensiero debole e tecnologia forte, dove il sapere finisce per essere sempre più confinato in uno spazio tecnicistico, mortificano l'anima umanistica dell'Università, all'interno della quale possiamo naturalmente inserire i nostri insegnamenti. Di conseguenza, quest'ultima rischia di essere declassata al ruolo di custode sonnolenta e improduttiva di un passato glorioso cui tributare qualche atto di ossequio saltuario e indolore ed alla quale destinare una quota minima di spese di manutenzione, sul presupposto che non abbia più nulla da offrire al nostro futuro. Parole che attraversano il nostro sistema universita-

⁶M. RICCA, *Pantheon*, Torri del Vento, Palermo, 2012; S. FERLITO, *Le religioni il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005; *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico*, a cura di G.B. VARNIER, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004.

⁷Nell'attuale contesto universitario «il giovane che con l'inizio del corso accademico entri per la prima volta nel mondo delle scienze, quanto più ha sensibilità e inclinazione per la totalità, tanto meno ha lo possibilità di ricevere un'impressione diversa da quella di un caos in cui non riesce a distinguere alcunché, o di un vasto oceano, nel quale si vede trasportato senza bussola e senza stella polare», F.W.J. SCHELLING, *Lezioni sul metodo accademico* (1803), tr. it. di C. Tatasciore, Guida, Napoli 1989, p. 63. In questo modo, ricorda L. Alici, si aprivano le magistrali lezioni sul metodo accademico che si riferiscono al severo e ordinato ambiente accademico tedesco del primo Ottocento, recentemente richiamate da L. ALICI, *Tra Universitas e Multiversity, dove comincia il futuro. Prolusione*, Università di Macerata (2012). Considerazioni interamente sovrapponibili, nella forma e nella sostanza, all'attuale sistema universitario.

rio e riecheggiano (inascoltate) nelle sempre più tristi inaugurazioni accademiche, rispetto agli annunci sistematici di tagli e riduzioni di risorse⁸.

La dimensione giuridica, inoltre, si misura con la dimensione globale e la modernità con tutte le sue rassicuranti applicazioni sembra irreversibilmente segnare il passo rispetto ad un plurale/postmoderno privo di riferimenti⁹, in cui la scienza giuridica perde le sue forme (e in questa crisi, per certi versi, manifesta tutto il senso di una promessa tradita)¹⁰.

⁸L. ALICI, *Tra Universitas e Multiversity* cit. In un tempo, peraltro, sottolinea ancora l'A., che pretende di parlare di futuro e di innovazione nell'epoca dei "post": *postmoderno, postsecolare, ecc.*

⁹*Diritto e religione in Italia. Rapporto nazionale sulla salvaguardia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale*, a cura di S. DOMIANELLO, il Mulino, Bologna, 2012; A. ALBISETTI, *Tra diritto ecclesiastico e diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 2008; M. TEDESCHI, *Multireligiosità e reazione giuridica: contributi congressuali*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di A. FUCCILLO, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 11-28; G. CASUSCELLI, *Dal pluralismo confessionale alla multireligiosità: il diritto ecclesiastico e le sue fonti nel guado del post-confessionismo*, *ibidem*, pp. 61-80; S. BORDONALI, *Le istanze religiose di fronte ai meccanismi di produzione giuridica*, in "Dir. eccl.", 2005, 1, pp. 81-97.

¹⁰Per questo motivo «il vocabolo crisi sta ad indicare nella sua radice etimologica una armonia che si scioglie, una stabilità che cede al mutamento». Saldezza e sistematicità giuridica che lasciano spazio a fragilità ed approssimazioni, riconducibili agli stessi processi di produzione del diritto, P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico (1860-1950)*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 275; S. BERLINGÒ, *L'ultimo diritto*, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 190 ss.

Tutte variabili che costituiscono per il giurista del Ventunesimo secolo una pericolosa tentazione: considerare definitivamente superata la cultura giuridica del Novecento, sul presupposto che la postmodernità abbia ridisegnato un mondo nuovo, fondato su dinamiche, a volte, inesprese che la modernità non solo non intuisce ma addirittura non capisce. Non tutto è condivisibile. Del resto di fronte alle difficoltà del presente, come non pensare a quelle straordinarie figure di studiosi che ci hanno preceduto ed hanno attraversato (con naturalezza) notevoli cambiamenti: la caduta di un regime, la nascita di un nuovo sistema democratico, il trapasso istituzionale del sistema monarchico, l'avvento della Repubblica ed, infine, l'introduzione di una nuova Carta costituzionale che ha disegnato un nuovo affresco istituzionale ed un nuovo sistema giuridico (e non sembrano aver scontato la fatica dell'innovazione),

In tale scenario, le tensioni che attraversano il nostro settore disciplinare potrebbero essere ricondotte ad una naturale crisi identitaria che, a mio avviso, attraversa la quasi totalità dei settori disciplinari, generata dall'evidente senso di smarrimento del giurista moderno, posto improvvisamente di fronte ad una realtà fluida/liquida che per questo destruttura e disorienta; sullo sfondo la crisi delle fonti del diritto con le sue, conseguenti, incerte applicazioni.

In alcuni casi, si aggiunga, inoltre, un progressivo abbandono della dimensione giuridica di riferimento, sempre più sommersa da passioni che rischiano di sacrificare categorie e forme giuridiche. Di contro «il diritto non è la filosofia, il diritto ha una funzione pratica e la costruzione giuridica ha la finalità ultima di dare una regola di vita, di stabilire delle *normae agendi*»¹¹.

Del resto, sono stati numerosi gli spunti provenienti da autorevoli e qualificati studiosi della nostra disciplina, che hanno saputo, di recente, indicare percorsi raffinati ed innovativi, anche se questo non vuol dire, necessariamente, partire dalle macerie (il nuovo non comincia mai da zero ed il futuro, spesso, dipende dalle origini)¹².

La cultura giuridica vive di continuità e nella continuità. I Maestri del passato rimandano temi, indicano delle strade, ci spingono più avanti. In altre parole ci sono momenti in cui continuiamo a dialogare con loro ed in alcune circostanze riusciamo a cogliere l'essenza delle loro argomentazioni, sviluppiamo, con la consapevolezza del presente, nuovi percorsi ed improvvisamente il loro pensiero appare attuale, in qualche modo, a noi contemporaneo.

G. RIVETTI, *Attilio Moroni, un giurista dal tratto rinascimentale*, in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di G.B. VARNIER, Eum, Macerata, 2011, pp. 280-1. In proposito l'opera di F. MARGIOTTA BROGLIO, *Religione, diritto e cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, a cura di A.G. CHIZZONITI, G. MORI, il Mulino, Bologna, 2012.

¹¹ In tal senso, A.C. JEMOLO, *Confessioni di un giurista*, in *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e ordinate da L. Scavo Lombardo, Giuffrè, Milano, 1957, pp. 168 ss.

¹² H.-G. GADAMER, *La filosofia nella crisi del moderno*, Herrenhaus, Milano, 2000, p. 43.

1.3. Il giurista moderno appare tormentato da molteplici preoccupazioni: spesso il linguaggio nasconde il pensiero e «molti mettono insieme un imponente apparato di parole lunghe e composte, di intricati fioretti retorici, di sterminati periodi, di espressioni nuove e inaudite, il che costituisce nel suo complesso un gergo per quanto possibile arduo e dall'apparenza assai erudita. Con tutto ciò tuttavia essi non dicono nulla: da loro non si riceve alcun pensiero, non ci si sente accresciuta la propria visione del mondo, e si deve sospirare: Odo il suono del mulino, ma non vedo la farina»¹³.

Peraltro, la grammatica e le corrispondenti parole del diritto, in diverse circostanze, appaiono improprie ed inadeguate, caratterizzate da oscillazioni semantiche che, in alcuni casi, denotano poca consapevolezza delle categorie giuridiche sottese.

Al contrario le parole (del diritto) andrebbero scelte con prudenza e misurate sulla base di una antica disciplina ed armonia (perduta), in un tempo in cui i diritti soggettivi sono sempre più in via di estinzione e gli effetti si amplificano a dismisura, senza confini.

In tale ambito, si potrebbe suggerire di dismettere il comodo uso di parole cangiate (che cambiano colore) e per questo adatte ad ogni contesto e recuperare le forme ed i valori sottesi, di quella tradizione giuridica sapientemente orientata verso le prospettive (e non esclusivamente gli effetti) che l'opera e la tecnica del giurista può generare¹⁴.

¹³ A. SCHOPENHAUER, *La filosofia delle università* (1851), tr. it. di G. Colli, Adelphi, Milano, 1992, p. 49.

¹⁴ Lo spazio pubblico europeo diventa il luogo cui ricondurre molte delle considerazioni sviluppate in precedenza. Al riguardo proprio le differenze linguistiche, spesso trascurate, risultano estremamente importanti poiché creano consapevolezza concettuali in grado di valorizzare quelle diversità e soprattutto capaci di tradurre diritto. Le lingue non sono neutre, esprimono categorie proprie, si pensi al concetto di *laicità* che la lingua francese esprime molto bene un significato legato al contesto nazionale, ma difficilmente traducibile in altre lingue, se non ricorrendo con lunghe perifrasi. Ancora quando si parla di *liberté* in Francia, di regola, il riferimento sottende diritti garantiti dallo Stato, in Inghilterra, si richiama, invece, una limitazione del ruolo del potere pubblico nei rapporti con i privati. In definitiva non è solo un problema linguistico ma di traduzione di fondamentali parole che rimandano a va-

lori e principi in grado di influenzare e condizionare le forme giuridiche, poiché «quello che caratterizza ogni lingua sono gli equivoci che essa contiene, gli equivoci caricano di senso le parole di una lingua nel suo senso tecnico e politico» (e giuridico). Le parole del diritto ecclesiastico europeo restano, quindi, una delle variabili più importanti, tenuto conto della richiamata esistenza di diverse gradazioni di rapporti rispetto a simboli ed appartenenze religiose, cui corrispondono diverse ipotesi di soluzioni, G. RIVETTI, *Spazio pubblico e religioni. Prospettive di superamento della dicotomia pubblico-privato nelle manifestazioni del sacro*, Comunicazione inviata al Convegno nazionale di studio (organizzato dall'A.D.E.C. e tenutosi a Bari il 17-18 settembre 2009) sul tema *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*, destinata ad essere pubblicata negli atti del Convegno.